



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 concernente le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui agevolati per iniziative di sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per progetti di investimento.

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato in GUUE L 193/2014;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'aiuto di Stato SA.57947(2020/N), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, concernente le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

VISTO l'articolo 41, comma 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 concernente le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero per iniziative di sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per progetti di investimento nel settore agricolo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che la situazione emergenziale da Covid-19 e la conseguente crisi di liquidità hanno provocato situazioni di difficoltà anche grave per le imprese agricole che hanno in corso piani di rimborso di mutui;

CONSIDERATO il d.P.C.M. del 12 ottobre 1983 che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quale apposita sede collegiale utile a favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 gennaio 2022, con la richiesta di valutare una riduzione dell'entità delle garanzie e dei relativi costi a carico delle imprese agricole;

DECRETA

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «*ISMEA*» o «*Soggetto gestore*»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;
 - b) «*Ministero*»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - c) «*Regolamento*»: regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
 - d) «*ESL*»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20 del Regolamento;
 - e) «*Progetto di investimento*»: il complesso degli investimenti proposti dal soggetto beneficiario;
 - f) «*Spese di gestione*»: le spese di gestione ammesse alle agevolazioni sono riferite all'acquisto
 - g) di beni e servizi desumibili dalla dichiarazione IVA.

Articolo 2 Misure e risorse disponibili

1. Sono concessi, da parte di ISMEA, mutui agevolati in favore di iniziative finalizzate al sostegno delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1 per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per progetto di investimento.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite di 10 milioni di euro per il 2020, ai sensi dell'articolo 41, comma 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Articolo 3 Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente decreto si applicano alle imprese qualificate quali microimprese, piccole e medie imprese come definite nell'Allegato I del Regolamento, in qualsiasi forma costituite, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I al trattato e in quelle che svolgono attività connesse all'attività agricola, in qualsiasi forma costituite, che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza Covid-19 e che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019; in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere titolari di un fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 503/1999;
 - b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
 - c) avere sede operativa nel territorio nazionale;
 - d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
2. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione delle agevolazioni:
- a) l'aver costituito l'azienda nel biennio 2019-2020;
 - b) la maggiore dimensione della superficie utile agricola;
 - c) la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati.

Articolo 4 Agevolazioni concedibili e garanzie

1. Ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono concessi mutui agevolati, a un tasso agevolato:
 - della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento di 24 mesi, per i progetti di investimento e per la ristrutturazione di cui alle lettere a) e c) del comma 4.
 - della durata di 12 mesi fino a cinque anni e per la copertura delle spese di gestione di cui alla lettera b) del comma 4.

In tutti i casi l'importo dei mutui concessi sarà non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 200.000 euro nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. L'aiuto riconosciuto al beneficiario è pari alla somma attualizzata delle quote interessi da corrispondere quale differenza tra il tasso di mercato ed il tasso agevolato sul mutuo erogato e costituisce una sovvenzione diretta in conformità all'aiuto di Stato SA.57947(2020/N e successive modifiche), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020. Il tasso di riferimento ed il tasso di attualizzazione sono individuati in conformità a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso. In particolare, si potrà ricorrere a:
 - a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
 - b) in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 100% del mutuo agevolato concesso.
4. I mutui sono concessi per una o più delle seguenti finalità:
 - a) la ristrutturazione di debitoria bancaria con vita residua non superiore a 10 anni;
 - b) la copertura di spese di gestione;
 - c) progetti di investimento che devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
 - miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
 - realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

Articolo 5

Mutui concessi per la ristrutturazione di mutui già in essere

1. L'importo del mutuo concesso non deve superare il debito residuo del debito bancario da estinguere, quantificato al 31 gennaio 2020.
2. I mutui concessi sono finalizzati esclusivamente alla estinzione dei debiti bancari in capo agli stessi beneficiari, in essere al 31 gennaio 2020.
3. La durata complessiva dei mutui, ivi compreso il periodo di preammortamento, non può essere superiore a 15 anni.

Articolo 6

Mutui concessi per la copertura delle spese di gestione

1. Per la copertura delle spese di gestione così come definite all'articolo 1 lettera f, sono concessi i mutui agevolati di cui all'art. 4.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

2. L'ammontare delle spese di gestione ammesso a finanziamento è il 50% delle spese di gestione calcolato come media ponderata delle spese di gestione documentate e contabilizzate negli esercizi 2018 e 2019. Per i soggetti costituiti dopo il primo gennaio 2019 si tiene conto della proporzionalità delle spese sostenute nel 2019. Per i soggetti costituiti dopo il primo gennaio 2020 si tiene conto della proporzionalità delle spese sostenute nel 2020.

Articolo 7

Mutui concessi per progetti di investimento

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 1 lettera e, i mutui agevolati concessi di cui all'art. 4 non sono superiori al 95% delle spese ammissibili.
2. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento, per la quota parte del 5%, nonché dell'importo afferente l'IVA sulle spese ammissibili complessive, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento di terzi pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive.
3. I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda. Dopo la stipula dei contratti, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL (stato avanzamento lavori) al fine di ottenere l'erogazione delle quote di agevolazioni corrispondenti.
 - a) I SAL possono essere al massimo di 5. Il primo SAL deve essere rendicontato entro sei mesi dalla data di stipula dei contratti.
 - b) Ai fini della erogazione delle agevolazioni corrispondenti a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonché le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL è subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.
 - c) I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.
 - d) La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dai contratti di concessione delle agevolazioni.
 - e) Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui all'art. 4 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per la realizzazione dei progetti di investimento sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese nel loro importo al netto di IVA:
 - a) studio di fattibilità;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
 - c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
 - d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
 - e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
 - f) servizi di progettazione;
 - g) beni pluriennali;
 - h) acquisto di terreni.
5. La spesa di cui alla lettera a) è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità ed ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 % del progetto di investimento da realizzare.
6. L'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali del progetto di investimento da realizzare.
7. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
8. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.
9. Non possono essere concessi aiuti per:
- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
 - b) impianto di piante annuali;
 - c) lavori di drenaggio;
 - d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
 - e) acquisto di animali.
10. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.
11. Non saranno concessi aiuti per investimenti per impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.
12. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 8 Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione all'agevolazione devono indicare il nome e le caratteristiche dell'impresa e la sua ubicazione, l'importo del finanziamento richiesto e la finalità dei mutui tra le tre ammesse come da articolo 4, comma 4.
2. Le domande devono essere presentate a ISMEA e verranno istruite dallo stesso istituto. Le modalità di presentazione e di istruttoria sono specificate nelle istruzioni applicative di cui all'articolo 14.
3. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto.
4. Per la durata massima del procedimento amministrativo e per ogni altra indicazione in merito agli aspetti istruttori non chiaramente esplicitati nel presente articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all'articolo 14.

Articolo 9 Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse di cui articolo 41, comma 4-bis del DL 23/2020, la concessione delle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
2. La deliberazione di concessione individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato nel caso di mutui concessi per progetto di investimento o l'ammontare riferito alle spese di gestione, la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, le spese ammesse e definisce la durata del mutuo agevolato. Nel caso di concessioni destinate alla ristrutturazione di mutui in essere la deliberazione di concessione individua anche il codice identificativo univoco, comunicato dalla Banca, del mutuo rilasciato dall'istituto bancario.
3. L'importo concesso è versato direttamente ai beneficiari senza l'intermediazione di banche e intermediari finanziari nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7 comma 3, ad eccezione delle ristrutturazioni del debito bancario ove Ismea erogherà l'importo pari al debito residuo da consolidare direttamente alla banca mutuataria titolare del debito oggetto del consolidamento.
4. Entro 2 mesi dalla comunicazione della delibera di concessione delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo articolo 14.
5. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati tutti i termini e le condizioni necessarie all'erogazione del mutuo, nonché i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di mora applicati in caso di inadempimento.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 10 Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel rispetto di quanto stabilito nella decisione Commissione europea C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 che ha approvato l'aiuto di Stato SA.57947(2020/N).

Articolo 11 Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto di investimento di cui all'articolo 7, comma 3, salvo casi di forza maggiore oggettivamente dimostrabili;
 - b) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento dei beni mobili e immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento;
 - c) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento o comunque dalla concessione delle agevolazioni;
 - d) fallimento dell'impresa beneficiaria prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento o comunque dalla concessione delle agevolazioni;
 - e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 12;
 - f) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso;
 - g) Per ogni altra indicazione in merito alle procedure amministrative di revoca non chiaramente esplicitate nel presente articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all'articolo 14.

Articolo 12 Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento, il Ministero e ISMEA possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati nel caso dei mutui concessi per la realizzazione di progetti di investimento. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

Articolo 13



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Soggetto gestore

1. Il Ministero stipula apposita convenzione con ISMEA al quale sono demandate le attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, quelle di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto. Con la medesima convenzione sono, altresì, definite le modalità di rendicontazione e relazione a carico di ISMEA.
2. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite del 5% delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 14

Istruzioni applicative

1. ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati. Il Ministero trasmette lo schema di istruzioni alle Regioni per relativa conoscenza. In assenza di osservazioni da parte del Ministero, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO